



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **9 aprile 2022**

## Vademecum per i datori di lavoro in relazione alle misure anti COVID

*DL n. 24/2022 e dine dello stato di emergenza.*

Il DL in occhiello ha rivisto anche alcune disposizioni legate alla gestione dei lavoratori, vediamo in rapido dettaglio.

### ACCESSO LUOGHI DI LAVORO

Fino al **30 aprile 2022** tutti i lavoratori dovranno essere in possesso ed esibire, su richiesta del datore di lavoro, il **solo green pass base** (da vaccinazione, da guarigione Covid o da test antigenico rapido o molecolare), indipendentemente dall'età anagrafica.

E' stata abrogata la disposizione che obbligava i lavoratori over 50 a possedere il green pass rafforzato (da vaccinazione o guarigione da Covid).

Dal **1° maggio**, se non vi saranno novità negative in merito ai contagi, non sarà più obbligatorio il green pass in essere dal 15 ottobre.

### MENSE AZIENDALI

Obbligo del green pass base per tutti i lavoratori **sino al 30 aprile**. Nessuna differenziazione, in base all'età del lavoratore, dovrà essere effettuata per l'ingresso e la consumazione dei pasti.

### MANCANZA GREEN PASS

La **mancanza del green pass base** comporterà, **sino al 30 aprile**, l'impossibilità di accedere nei locali aziendali, il periodo sarà considerato quale assenza ingiustificata con sospensione della relativa retribuzione o emolumento, comunque denominato. L'assenza del lavoratore, causata dal mancato possesso del certificato verde, **abiliterà il datore di lavoro, dopo il quinto giorno**, a sospendere il lavoratore per la durata corrispondente

a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022. Ciò non potrà avere conseguenze disciplinari per il lavoratore assente, il quale avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro.

## MASCHERINE

Fino al **30 aprile 2022**, è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica. Mascherina che **dovrebbe diventare facoltativa dal 1° maggio**, salvo una recrudescenza dei contagi.

## PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI

Per la partecipazione a convegni e congressi **rimane l'obbligo di possedere, almeno sino al 30 aprile 2022, un green pass rafforzato** (da vaccinazione o guarigione da Covid). Proprio in materia di impiego della certificazione verde da vaccinazione o guarigione, a decorrere dal primo aprile, vi sarà una graduale riduzione che porterà alla dismissione completa entro il 30 aprile.

## SMART WORKING

Lo smart-working semplificato rimarrà tale **sino al 30 giugno**, ciò comporterà la non obbligatorietà di stipulare l'accordo individuale, tra datore di lavoro e lavoratore, previsto ordinariamente dall'articolo 18 della Legge n. 81/2017.

Inoltre, la semplificazione riguarderà anche la comunicazione alla Pubblica amministrazione. Infatti, sino al 30 giugno 2022 sarà possibile utilizzare la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), con modulistica (in formato excel) resa disponibile dal Ministero del Lavoro

## SORVEGLIANZA SANITARIA STRAORDINARIA

Viene prorogato, **sino al 30 giugno 2022**, l'obbligo di sorveglianza sanitaria, a carico del datore di lavoro pubblico e privato, per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

## OBBLIGO VACCINALE

Fino al **15 giugno 2022** rimane l'obbligo vaccinale per i soggetti con una età superiore ai 50 anni (over 50). Ciò non andrà ad incidere sul rapporto di lavoro, in quanto, così come precedentemente detto, Il green pass richiesto al lavoratore potrà essere emesso

anche per il solo tampone negativo.

Per quanto riguarda gli **esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA**, l'obbligo vaccinale rimane sino **al 31 dicembre 2022**, ciò al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. La mancata adesione all'obbligo vaccinale, di questa specifica categoria di lavoratori, comporterà la sospensione dal lavoro qualora la propria attività non sia compatibile con prestazioni non al contatto con il pubblico.

## INFEZIONE DA COVID

A decorrere **dal primo aprile 2022** è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento, per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2. L'isolamento dovrà essere adottato sino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento avviene conseguentemente all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati.

## AUTO SORVEGLIANZA

A decorrere **dal 1° aprile 2022**, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell'auto-sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, **fino al decimo giorno successivo** alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.